



4 1 6 1 3 / 0 7

13

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Udienza pubblica

del 02/10/07

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

S E Z I O N E I I I P E N A L E

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Aldo	Grassi	Presidente
1. Dott. Alfredo	Teresi	Consigliere
2. Dott. Vincenzo	Tardino	Consigliere
3. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
4. Dott. Margherita	Marmo	Consigliere

N. 2245

REGISTRO GENERALE

N. 32522/06

Ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da

Lago Adriano, nato il 13/01/56

Avverso la Sentenza

Corte di Appello di Venezia, emessa il 24/05/06

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. Angelo Maiolino, difensore di fiducia del ricorrente Lago Adriano.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Venezia ^{con sentenza.} in data 24/05/06, confermava la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa in data 01/06/05, appellata da Lago Adriano, imputato del reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85 e condannato alla pena di € 2751,00, ^{di ammenda} di cui € 456,00 in sostituzione, ex art. 53 L. 689/81, di gg. 12 di arresto; non menzione.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, trattandosi di semplice attività di riporto di materiale inerte all'interno di area destinata ad uso promiscuo e caratterizzata dalla presenza di plurimi insediamenti produttivi; attività in ordine alla quale non era necessaria la concessione edilizia;
2. che, tutt'al più, nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/85;
3. che vi era stata violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa, ex art. 522 cpp, essendo intervenuta condanna per un fatto diverso da quello contestato.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Lago Adriano, con memoria difensiva del 25/03/07, sostanzialmente insisteva nelle sue richieste.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/10/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente i punti determinanti della decisione.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che Lago Adriano – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva trasformato un'area ad uso agricolo in area adibita a parcheggio di veicoli industriali; il tutto senza essere munito del prescritto titolo abilitativo, ossia il permesso di costruire.

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, della contravvenzione contestata, art. 20 lett. b) L. 47/85 (ora art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01).

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.

In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale, secondo cui trattavasi di semplice cambio di destinazione d'uso in zona promiscua, per cui non era necessario il permesso di costruire, ma era sufficiente la sola DIA, la cui mancanza comportava la sola applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 - 37 D.P.R. 380/01.

All'uopo va osservato che – a prescindere da ulteriori valutazioni inerenti alla validità giuridica della predetta tesi difensiva – che la modifica sostanziale dello stato dei luoghi operata dall'imputato costituisce trasformazione urbanistica del territorio comunale rilevante ai fini dell'art. 44 D.P.R. 380/01. Va ribadito, invero, che nell'intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale rientra qualsiasi attività (non solo edilizia) idonea a mutare l'assetto urbanistico dei luoghi, ivi compreso lo spianamento di un terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri. Trattasi di intervento di nuova costruzione per il quale era necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 D.P.R. 380/01 [vedi in materia Cass. Sez. III Sent. n. 38055 del 13/11/02; Cass. Sez. III Sent. n. 6920 del 09/02/04 rv 227565; Cass. Sez. III Sent. n. 1202 del 20/11/98 rv 211975; Cass. Sez. III Sent. del 01/10/83, ric. Favaro; Cass. Sez. III Sent. del 09/10/82 ric. Miatillo].

Parimenti va disattesa l'eccezione di violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa, ex art. 522 cpp.

Invero, il fatto materiale contestato all'imputato, nella sua struttura fondamentale – ossia lo spianamento dell'area de qua con conseguente trasformazione della stessa da zona agricola a parcheggio per autoveicoli commerciali ed industriali – è rimasto immutato per l'intera durata del processo. In ordine a detto fatto materiale l'imputato è stato posto in grado di esercitare il suo diritto di difesa nella sua interezza, con conseguente esclusione della violazione del citato principio di cui all'art. 522 cpp.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Lago Adriano con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.

La Corte,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 02/10/07

Il Presidente


(dott. A. Grassi)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)



